



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 356 del 2023, proposto da Ignazio Messina, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Polizzotto e Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sciacca, Consiglio comunale di Sciacca, non costituiti in giudizio;
Ufficio centrale elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Sciacca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Fabio Termine, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Ubaldo Marino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

Agnese Sinagra, Valeria Gulotta, Francesco Dimino, Salvino Patti, Salvatore Mannino, Giovanni Luca Fisco, Francesco Sabella, rappresentati e difesi dagli

avvocati Girolamo Rubino, Calogero Ubaldo Marino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Calogera Daniela Campione, Gabriele Modica, Alessandro Curreri, Antonino Certa, Giuseppe Ambrogio, Fabio Michele Leone, Carmela Maria Santangelo, Alessandro Grassadonio, Pasquale Bentivegna, Antonino Venezia, Ignazio Bivona, Raimondo Brucculeri, Clelia Catanzaro, Luca La Barbera, Isidoro Maniscalco, Filippo Bellanca, Paolo Mandracchia, Lorenzo Maglienti, Maurizio Michele Blò, Calogero Filippo Bono, Gaetano Cognata, Giuseppe Catanzaro, Giuseppe Ruffo, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. 990/2023, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello di Ignazio Messina;

Visto l'appello incidentale di Fabio Termine;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agnese Sinagra, Valeria Gulotta, Francesco Dimino, Salvino Patti, Salvatore Mannino, Giovanni Luca Fisco, Francesco Sabella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2023 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

I. La consultazione elettorale svoltasi nei mesi di maggio-giugno 2022 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Sciacca, all'esito del ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati al primo turno, signori Ignazio Messina e Fabio Termine, si concludeva con la proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco del signor Termine.

II. Il signor Messina impugnava con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia i verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti. Esposto di non essere stato eletto al primo turno per soli 18 voti, sosteneva che l'attribuzione dei voti in alcune sezioni elettorali era stata inficiata da irregolarità ed errori, che avevano determinato sia il mancato raggiungimento del numero di voti validi superiore al 40% sufficiente alla sua proclamazione già al primo turno a sindaco, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l.r. Sicilia 15 settembre 1997, n. 35, sia la mancata assegnazione ai candidati delle liste collegate dei 2/3 dei seggi del Consiglio comunale. Avanzata istanza istruttoria volta al riconteggio parziale dei suoi voti, domandava l'annullamento degli atti gravati e la correzione giudiziale, negli esposti termini, dei risultati elettorali, salvo l'ordine di ballottaggio per il caso di parità di voti validi.

III. I signori Sinagra, Gulotta, Dimino, Patti, Mannino, Fisco e Sabella, assessori nominati dal Sindaco eletto, evocati in giudizio, proponevano ricorso incidentale. Eccepita l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnativa principale, sostenevano l'illegittima mancata attribuzione al sindaco eletto di un numero di voti validi tali da aumentare lo scarto tra il risultato elettorale conseguito dal ricorrente e la soglia dei voti validi necessaria per la proclamazione al primo turno. Concludevano, previo annullamento degli atti impugnati in via incidentale e verifica istruttoria, per la conferma della proclamazione del signor Termine a sindaco di Sciacca.

IV. Costituitisi in resistenza, l'Ufficio centrale elettorale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e sosteneva comunque l'infondatezza di entrambi i ricorsi, il contro-interessato signor Termine spiegava eccezioni di rito e di merito, sollevando anche una questione di costituzionalità relativa all'art. 3 comma 4 della l.r. Sicilia 35/1997.

A sua volta, il ricorrente principale eccepiva l'inammissibilità del ricorso incidentale.

V. Con ordinanza n. 3122/2022 l'adito Tar disponeva, tra altro, una verifica

avente a oggetto parte delle schede elettorali complessivamente contestate, raggruppate per sezioni elettorali e per tipologia dei vizi denunciati, che affidava alla Prefettura di Agrigento, che vi adempiva con successivi depositi.

VI. Preso atto dell'esito della verifica, il ricorrente principale presentava motivi aggiunti, con cui contestava ulteriori schede elettorali ritenute rientranti nelle stesse tipologie di illegittimità delineate nell'ordinanza istruttoria, lamentava la mancata trasmissione di alcune schede, insisteva per una ulteriore verifica.

VII. Il contro-interessato signor Termine spiegava eccezioni di rito e di merito anche in riferimento ai mezzi aggiunti.

VIII. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar:

- a) estrometteva dal giudizio l'Ufficio elettorale centrale, perché privo di legittimazione passiva *ex art. 130 comma 3 lett. a) Cod. proc. amm.*;
- b) respingeva le eccezioni di irricevibilità, per tardività, dell'atto introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti, e di inammissibilità dei motivi aggiunti per irrivalenza nella presentazione;
- c) respingeva e comunque assorbiva le questioni (incrociate) di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso incidentale fondate sul carattere c.d. "esplorativo" delle relative censure, rilevando come la questione avrebbe potuto porsi, al più, per il solo secondo motivo del ricorso introduttivo, che era comunque infondato nel merito;
- d) respingeva l'eccezione di inammissibilità parziale del ricorso introduttivo per carenza di un principio di prova, e assorbiva l'eccezione di incompatibilità tra alcune doglianze articolate nel ricorso introduttivo e le domande giudiziali avanzate;
- e) riteneva l'inammissibilità dei motivi aggiunti, perché volti a contestare vizi non riconducibili alle censure originariamente proposte;
- f) nel merito, riteneva le censure articolate nel ricorso introduttivo in parte infondate e in parte inammissibili per mancato superamento della prova di

resistenza. In particolare: escludeva la portata viziante delle mere irregolarità formali della verbalizzazione delle operazioni elettorali in carenza di rappresentazione del *vulnus* da essere recato alla posizione dell'interessato, e di dimostrazione del vantaggio che egli avrebbe potuto ricevere da un secondo scrutinio; respingeva la tesi della sufficienza di ulteriori 18 voti a determinare l'elezione al primo turno, stante il contemporaneo aumento del numero di voti validi e il conseguente innalzamento della soglia del 40% di cui all'art. 3 comma 4 l.r. 35/1997; rilevava che *“le schede - in tesi favorevoli al ricorrente - che il verificatore ha ritenuto corrispondenti a quelle oggetto dell'ordinanza istruttoria sono state ventiquattro; ad esse vanno aggiunte due schede favorevoli al controinteressato sig. Termine. Anche ove, per mera ipotesi, tutte le suddette n. 24 schede riportassero voti validi (ritenendo contemporaneamente nulle le n. 2 schede riportanti voti teoricamente riferibili al controinteressato Termine; dichiarazione di nullità che sarebbe del tutto illogica, tenuto conto della sovrapposibilità dei vizi che tali schede presentano rispetto a quelle favorevoli al ricorrente, che sarebbero invece ritenute valide), il ricorrente potrebbe al più raggiungere il numero complessivo di n. 8.721 voti, con aumento dei voti validi a n. 21.812; il che si tradurrebbe - ancora una volta - in una percentuale del 39,99% delle preferenze complessive”*, e quindi nel mancato raggiungimento della ridetta soglia del 40%;

g) per l'effetto, dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale;

f) compensava tra le parti le spese del giudizio.

IX. Il signor Messina ha appellato la sentenza. Ha dedotto: 1) Sui capi 2.3 e 2.4.3 del diritto: erroneità e carenza della motivazione; carenza assoluta dei presupposti; 2) Sul capo 3.2 del diritto: erroneità e carenza della motivazione; carenza assoluta dei presupposti; violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32, 33, 34, 36, 37 del T.U. reg. 3/1960 (decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3), degli artt. 47, 51, 53, 63, 68, 70 del d.P.R. 570/1960; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali;

violazione del principio di genuinità del risultato elettorale; eccesso di potere; omessa istruttoria; 3) Sul capo 2.5. del diritto: erroneità e carenza della motivazione; carenza assoluta dei presupposti; errata mancata assegnazione al primo turno dei voti validamente espressi per il candidato sindaco Ignazio Messina; errata assegnazione dei voti espressi per il candidato sindaco Fabio Termine; violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 44 e 49 del d.P.Reg. 3/1960; violazione e falsa applicazione della l.r. 35/1997; violazione e falsa applicazione della l.r. 7/1992; violazione del principio del *favor voti*; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell'erroneità dei presupposti; violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32, 33, 34, 36, 37 del T.U. reg. 3/1960, e degli artt. 47, 51, 53, 63, 68, 70 del d.P.R. 570/1960; omessa istruttoria; 4) Sul capo 3.3.1.1. del diritto: erroneità e carenza della motivazione; carenza assoluta dei presupposti; errata mancata assegnazione al primo turno dei voti validamente espressi per il candidato sindaco Ignazio Messina; errata assegnazione dei voti espressi per il candidato sindaco Fabio Termine; violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 44 e 49 del d.P.Reg. 3/1960; violazione e falsa applicazione della l.r. 35/1997; violazione e falsa applicazione della l.r. 7/1992; violazione del principio del *favor voti*; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell'erroneità dei presupposti; violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32, 33, 34, 36, 37 del T.U. reg. 3/1960 e degli artt. 47, 51, 53, 63, 68, 70 del d.P.R. 570/1960; omessa istruttoria; 5) Sul capo 3.3.1.2. del diritto: erroneità e carenza della motivazione; carenza assoluta dei presupposti; errata mancata assegnazione al primo turno dei voti validamente espressi per il candidato sindaco Ignazio Messina; errata assegnazione dei voti espressi per il candidato sindaco Fabio Termine; violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 44 e 49 del d.P.Reg. 3/1960; violazione e falsa applicazione della l.r. 35/1997; violazione e falsa applicazione della l.r. 7/1992; violazione del principio del *favor voti*; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell'erroneità dei presupposti; violazione e falsa

applicazione degli artt. 31, 32, 33, 34, 36, 37 del T.U. reg. 3/1960 e degli artt. 47, 51, 53, 63, 68, 70 del d.P.R. 570/1960; omessa istruttoria; 6) Sul capo 3.3.2. del diritto: erroneità e carenza della motivazione; carenza assoluta dei presupposti; errata mancata assegnazione al primo turno dei voti validamente espressi per il candidato sindaco Ignazio Messina; errata assegnazione dei voti espressi per il candidato sindaco Fabio Termine; violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 44 e 49 del d.P.Reg. 3/1960; violazione e falsa applicazione della l.r. 35/1997; violazione e falsa applicazione della l.r. 7/1992; violazione del principio del *favor voti*; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell'erroneità dei presupposti; violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32, 33, 34, 36, 37 del T.U. reg. 3/1960 e degli artt. 47, 51, 53, 63, 68, 70 del d.P.R. 570/1960; omessa istruttoria. Ha concluso per la riforma della sentenza gravata con accoglimento, previa integrazione della verifica, dell'impugnativa di primo grado, di cui ha reiterato le domande demolitorie e ripristinatorie.

X. L'Ufficio centrale elettorale e i signori Agnese Sinagra, Valeria Gulotta, Francesco Dimino, Salvino Patti, Salvatore Mannino, Giovanni Luca Fisco, Francesco Sabella si sono costituiti in resistenza.

L'Ufficio centrale elettorale, evidenziato che l'appellante non ha contestato il capo di sentenza che lo ha estromesso dal giudizio, che, pertanto, è passata in giudicato, ha ribadito la sua estraneità all'odierno gravame, trascritto il contenuto della memoria difensiva depositata in primo grado, e concluso per la conferma della declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio.

I predetti contro-interessati hanno reiterato, ai sensi dell'art. 101 comma 2 Cod. proc. amm., le censure del loro ricorso incidentale di primo grado, non esaminate stante la declaratoria di improcedibilità del gravame.

XI. Il signor Termine ha proposto appello incidentale, affidato a cinque motivi rubricati, con cui ha contestato la sentenza gravata nella parte in cui il Tar ha respinto le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti da lui sollevate in prime cure, nonché reiterato, ai sensi dell'art.

101 comma 2 Cod. proc. amm., le censure, le eccezioni e le questioni non esaminate o assorbite dal Tar, ivi compresa la questione di costituzionalità dell'art. 3 comma 4 della l.r. 35/1997, comunque sostenendo l'infondatezza dell'appello principale. Ha concluso per la reiezione dell'appello principale e la conferma della sentenza di primo grado, anche con diversa motivazione, e in ogni caso per l'accoglimento dell'appello incidentale e per la conferma della sua proclamazione alla carica di sindaco del Comune di Sciacca.

XII. Nel prosieguo, gli appellanti principale e incidentale hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie linee difensive e la contestazione delle tesi avverse.

In tale ambito, l'appellante incidentale ha eccepito la parziale inammissibilità dell'appello principale per sforamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016.

L'appellante principale (con una memoria di replica depositata l'11 ottobre 2023, che forma oggetto di una puntuale disamina in "diritto") ha escluso il detto sforamento, esponendo che circa trenta pagine del suo appello non costituiscono motivi e argomentazioni dell'impugnativa soggetti al prescritto limite, bensì rappresentano la trascrizione di parti della sentenza impugnata, dell'ordinanza istruttoria di primo grado e dei suoi esiti, effettuata ai soli fini di agevolare la lettura degli atti del fascicolo di primo grado da parte del giudice di appello. In subordine, per il caso in cui anche tali pagine potessero ritenersi computabili nel limite dimensionale, ha chiesto l'autorizzazione al superamento del limite ai sensi dell'art. 7 del menzionato decreto e, in ulteriore subordine, ha rinunciato, ai sensi dello stesso articolo, a tutte le parti del ricorso in appello contenenti le predette trascrizioni.

XIII. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell'11 ottobre 2023, nel corso della quale il Collegio ha rilevato d'ufficio e sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73 comma 3 Cod. proc. amm., la questione dell'ammissibilità dell'appello principale sotto il profilo della mera riproposizione dei motivi di primo

grado avulsa dall'indicazione di specifiche criticità della sentenza impugnata.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio ritiene di aderire alla richiesta della difesa erariale di confermare l'estromissione dal giudizio, per carenza di legittimazione passiva, dell'Ufficio centrale elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Sciacca, già disposta dal giudice di prime cure.

Invero, ancorchè il capo della sentenza impugnata recante la statuizione di estromissione non sia stato gravato, l'Ufficio è stato comunque intimato anche nell'odierno giudizio di appello, sicchè non può non esserne definita, anche in tale ambito, la posizione processuale.

1.1. In tema, viene in rilievo l'art. 130 Cod. proc. amm., *Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo* che stabilisce al comma 3 che il ricorso elettorale è notificato, oltre che alle parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato, *“all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni”* e *“all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”*, e il granitico indirizzo giurisprudenziale, secondo cui nei giudizi elettorali quali quello in esame la qualità di parte pubblica necessaria non spetta agli organi straordinari a carattere temporaneo preposti al compimento delle operazioni e alla dichiarazione, con efficacia costitutiva, dei risultati finali del procedimento elettorale, i quali, in quanto destinati a sciogliersi subito dopo la definizione del procedimento, non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei loro atti, bensì va attribuita esclusivamente all'ente locale interessato (nella fattispecie, il Comune di Sciacca, intimato e non costituito né in primo grado né in appello), che si appropria del risultato elettorale e risente degli effetti dell'annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti (tra tante, Cons. Stato, Ad. plen., 23 febbraio 1979, n. 7; V, 17 marzo 2015, n. 1376; 8 agosto 2003, n. 4587; C.G.A.R.S., 22 luglio 2002, n. 443).

1.3. L'Ufficio centrale elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Sciacca va pertanto estromesso anche dall'odierno giudizio per carenza di legittimazione passiva.

2. Sempre in via preliminare, è prioritaria la disamina dell'eccezione spiegata dall'appellante principale di parziale inammissibilità dell'appello principale per sfioramento dei limiti dimensionali: dalla sua definizione dipende infatti l'individuazione delle questioni ritualmente devolute e quindi da esaminarsi nella presente sede di appello.

2.1. Sul punto, va innanzitutto rammentato che l'allegato II al Codice del processo amministrativo, all'art. 13-ter comma 1, al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3 comma 2 del Codice, prevede che le parti redigano il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottarsi entro il 31 dicembre 2016, provvedimento che è stato adottato il 22 dicembre 2016 e, all'articolo 3 comma 1 lett. b), prescrive, per gli atti di impugnazione principale e incidentale della pronuncia di primo grado nel rito elettorale, il limite massimo di 70.000 caratteri, al netto dell'epigrafe, delle conclusioni, della premessa riassuntiva, degli spazi, e delle ulteriori parti indicate al successivo articolo 4.

2.2. Ciò posto, va rilevato che il ricorso introduttivo del presente grado di giudizio supera i predetti limiti dimensionali, senza che sia stata richiesta l'autorizzazione preventiva al loro superamento, disciplinata dall'art. 6 del ridetto decreto,

In particolare, al netto dell'epigrafe e delle ulteriori parti escluse, l'appello principale, composto di 124.442 caratteri, raggiunge ed esaurisce il numero massimo di 70.000 caratteri consentiti a pagina 45, riga 22, con la parola "dubbio".

La disamina del gravame deve pertanto arrestarsi alle argomentazioni che si concludono con la predetta parola, in ossequio all'art. 13-ter comma 5 dell'allegato II Cod. proc. amm., che disciplinando la violazione del principio di sinteticità degli atti processuali di cui all'art. 3 del Codice, dispone che *'Il giudice è tenuto a*

esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione".

Invero, per la giurisprudenza amministrativa, detta ultima previsione non lascia al giudice la facoltà di esaminare o meno le questioni trattate nelle pagine successive al limite massimo dimensionale, bensì, in ossequio ai principi di terzietà e imparzialità, lo obbliga a non esaminare le questioni che si trovano oltre lo stesso limite, anche perchè il suo rispetto, quale attuazione del fondamentale principio di sinteticità di cui all'art. 3 Cod. proc. amm., a sua volta ispirato ai canoni di economia processuale e celerità, è questione di rito afferente all'ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell'interesse pubblico all'ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi, tanto da essere rilevabile anche d'ufficio (Cons. Stato, V, 22 settembre 2023, n. 8487; IV, 9 gennaio 2023, n. 280).

2.3. Resta da rilevare che l'appellante principale non può sottrarsi alla predetta sanzione alla luce delle difese svolte nella memoria difensiva depositata l'11 ottobre 2023, in replica all'eccezione in esame.

2.4. La memoria è infatti irrimediabilmente tardiva, sol che si consideri che l'art. 131 Cod. proc. amm., *Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni*, prescrive al comma 2 che *"Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario"*, e che essa è stata depositata lo stesso giorno di celebrazione dell'udienza di trattazione del merito dell'appello, alle ore 16.54, ovvero quando la causa era già stata trattenuta in decisione (l'udienza in parola è stata tolta alle ore 13,47, come da verbale).

2.5. Indi, solo per mera completezza, può rilevarsi che le difese ivi svolte sono comunque prive di fondamento.

In particolare:

- non può essere condivisa la tesi dell'estraneità al limite dimensionale di cui trattasi delle trascrizioni contenute nell'appello di parti della sentenza impugnata, dell'ordinanza istruttoria di primo grado e degli esiti dell'ordinanza istruttoria di prime cure, solo perché asseritamente effettuata al fine di agevolare la comprensione da parte del giudice di appello delle questioni dibattute in primo grado. Rileva l'art. 2 del decreto 22 dicembre 2016, che dispone che gli atti processuali di parte evitano, se non strettamente necessario – condizione qui non rilevabile alla luce delle stesse difese in esame – la riproduzione pedissequa di parti del provvedimento amministrativo o giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi di giudizio mediante “copia e incolla”;

- l'istanza di autorizzazione c.d. “postuma” al superamento del limite dimensionale, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto (*“In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell'articolo 6, per gravi e giustificati motivi il giudice, su istanza della parte interessata, può successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali”*), deve contenere, per la giurisprudenza, anche in riferimento alle ragioni per cui è stata omessa la preventiva richiesta di autorizzazione, l'illustrazione dei “gravi e giustificati motivi” che, in ipotesi, avrebbero potuto giustificare la concessione di un'autorizzazione “a sanatoria” (C.G.A.R.S., Sez. giur., 22 maggio 2023, n. 350; Cons. Stato, II, 26 settembre 2022, n. 8273), mentre nella memoria in parola non viene indicata alcun motivo a sostegno dell'istanza, neanche quanto alle cause che avrebbero reso impossibile (o solo gravoso) chiedere l'autorizzazione preventiva, tale non essendo, all'evidenza, alla luce delle norme di cui si è fatta sopra rassegna, l'invocazione di un “mero errore scusabile e giustificato motivo” consistente nell'opinione che le parti riproduttive della sentenza impugnata, dell'ordinanza istruttoria di primo grado e dei suoi esiti non fossero da computare nei limiti dimensionali dell'appello;

- la rinunzia, ai sensi dello stesso articolo 7 (*“E' in ogni caso fatta salva la facoltà della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare”*), a tutte le

parti del ricorso in appello in cui vengono fedelmente trascritte “l’ordinanza istruttoria e i verbali del commissario verificatore” è inammissibile non solo per tardività ma anche per genericità, rimettendo al Collegio l’onere, gravante sulla parte, di individuare le parti oggetto di rinunzia, al cospetto, peraltro, delle modalità redazionali dell’appello, in cui le trascrizioni in parola sono inframmezzate da considerazioni e richieste dell’appellante.

2.6. In definitiva, in accoglimento dell’eccezione in esame, l’appello va dichiarato parzialmente inammissibile, conseguendone la sua disamina sino al limite dimensionale di legge come sopra individuato.

3. Nel merito, l’appello principale, come sopra delimitato, non è suscettibile di favorevole apprezzamento: restano pertanto assorbite tutte le questioni preliminari spiegate dalle parti resistenti.

4. Il primo motivo dell’appello principale si dirige avverso due capi della sentenza gravata (2.3. e 2.4.3.) con i quali, il Tar, rispettivamente, ha messo in dubbio l’ammissibilità del secondo motivo dell’atto introduttivo del giudizio, adombrandone il carattere “esplorativo”, e ha espresso perplessità in merito alla *“possibilità di accogliere l’istanza di riconteggio (solamente) parziale dei voti (e solo in favore del ricorrente)”* contenuta nel motivo stesso, conclusioni che, per l’appellante, sono carenti di motivazione nonché erronee.

In particolare, nel sostenere l’erroneità del capo 2.3. l’appellante principale afferma, anche mediante richiami alla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, che le prove documentali versate in atti, nell’evidenziare la sussistenza dei vizi denunciati in primo grado (partitamente riepilogati), escludono in radice il carattere esplorativo del motivo. Afferma ancora, quanto al capo 2.4.3., che proprio la sentenza di questo Consiglio 31 dicembre 2021, n. 1117, cui il primo giudice sostiene di essersi attenuto, conferma la possibilità del riconteggio dei voti nelle sole Sezioni elettorali in cui sono evidenti, dai relativi verbali, i vizi sull’attribuzione di alcune schede, e conclude che bene poteva il Tar (e ora, questo

Collegio) ammettere la verifica siccome richiesta nel secondo motivo del ricorso introduttivo, e disporre il riconteggio dei voti anche degli altri candidati.

4.1. Sul punto, osserva il Collegio che le affermazioni oggetto di contestazione sono state rese dal Tar in sede di esame delle numerose eccezioni preliminari svolte dalle parti resistenti in primo grado, e altro non sono che considerazioni sulla possibile validità di alcune di tali eccezioni con specifico riferimento al secondo motivo del ricorso introduttivo, che peraltro lo stesso Tar, utilizzando una tecnica argomentativa non inusuale nei provvedimenti giurisdizionali, ha poi assorbito mediante l'anticipazione del giudizio di infondatezza del predetto motivo, che è stato infatti esaminato e respinto nel merito con le motivazioni di cui al successivo capo 3.2.. Di tanto dà atto lo stesso motivo in trattazione.

E allora, alla luce del principio per cui l'interesse a impugnare una sentenza amministrativa deve ricollegarsi a una situazione di soccombenza, anche parziale, da intendersi in senso sostanziale e non formale (Cons. Stato, V, 4 ottobre 2019, n. 6689; III, 7 luglio 2014, n.3441; IV, 6 agosto 2013, n. 4132), non può che concludersi che le censure in trattazione sono sformite di un sottostante interesse alla loro proposizione, poiché la soccombenza relativa al secondo motivo del ricorso introduttivo non discende dai capi di sentenza qui contestati, e, quindi, anche l'eventuale accoglimento delle relative doglianze non sarebbe idoneo ad arrecare all'appellante principale alcuna utilità.

5. Si passa all'esame del secondo motivo dell'appello principale, che si dirige avverso il capo 3.2. della sentenza gravata, che, come già accennato sopra e in "fatto", richiamando consolidata giurisprudenza, ha ritenuto l'infondatezza del secondo motivo del ricorso introduttivo in quanto costituente un mero elenco di irregolarità formali della verbalizzazione delle operazioni elettorali di alcune sezioni, in carenza di rappresentazione del *vulnus* da esse recato alla posizione dell'interessato, e di dimostrazione del vantaggio che egli avrebbe potuto ricevere da un secondo scrutinio.

5.1. Preliminarmente, va rammentato che l'art. 101 comma 1 Cod. proc. amm.

stabilisce che l'appellante deve indicare, tra altro, a pena di inammissibilità del gravame, “*le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata*”.

Per consolidata giurisprudenza, la norma va interpretata nel senso che l'atto di appello, a pena di inammissibilità, deve sempre contenere, accanto alla parte volitiva, una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, trattandosi non di un *novum iudicium* bensì di una *revisio prioris instantiae*: a tal fine, pur non richiedendosi l'impiego di formule sacramentali, si esige comunque che l'appellante soddisfi l'onere specifico, che la norma pone a suo carico, di contestare l'*iter* argomentativo della sentenza gravata, che ponga il giudice di appello nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto decidere diversamente (tra tante, Cons. Stato, VII, 29 settembre 2023, n. 8594; V, 19 aprile 2021, n. 3159; VI, 8 aprile 2021, n. 2843; IV, 18 febbraio 2020, n. 1228).

5.2. Ciò posto, va osservato che con il motivo in trattazione l'appellante provvede innanzitutto alla pedissequa riproduzione dei vizi denunciati con il secondo motivo del ricorso principale a carico dei verbali di alcune sezioni elettorali, prima per tipologia (pagina 27: mancata contezza del numero delle schede pervenute e consegnate al seggio; mancata coincidenza tra schede autenticate e non utilizzate e numero dei votanti; non corrispondenza tra numero delle schede scrutinate e numero degli elettori che avrebbero esercitato il voto; non coincidenza tra il numero degli elettori che avrebbero partecipato al voto e numero delle schede votate), poi in riferimento agli specifici verbali di sezione. Nel prosieguo, afferma l'inattendibilità degli stessi verbali e, conseguentemente, l'esigenza del riconteggio dei voti con essi a lui assegnati (pagine 27-35). Ancora, espone che è “evidente” l'erroneità della sentenza gravata, e certa la possibilità di colmare, mediante il richiesto riconteggio, il divario dei 18 voti che gli ha impedito di essere proclamato eletto al ruolo di sindaco già al primo turno, anche perché tale divario, all'esito della verifica istruttoria, si è ridotto a 3 voti (pagine 35-36). Infine, afferma che tali

evidenze, denunziate con un sufficiente grado di precisione e con una ragionevole presunzione di attendibilità, e costituenti non meri errori materiali bensì gravi omissioni e incongruenze, giustificano l'esercizio del potere istruttorio di cui è dotato il giudice amministrativo nel processo in materia elettorale per accertare la fondatezza o meno delle censure avanzate, e richiama la valenza normativa dei verbali delle operazioni elettorali e il principio fondamentale del rispetto della volontà dell'elettore che informa la materia (pagine 36/37).

5.3. Si tratta di argomentazioni del tutto insuscettibili di soddisfare l'onere di specificità dei motivi di appello.

Infatti, anche a non voler considerare che il motivo riproduce tal quale una tesi ricorsuale (la mancata elezione dell'appellante al primo turno per soli 18 voti) che la sentenza gravata, in altro capo (3.3.2.) ha motivatamente respinto, e oblitera che nel giudizio di primo grado il Tar ha disposto una verifica istruttoria, seppur con riferimento alle sole censure denunziate con il primo motivo del ricorso introduttivo, i cui esiti, bene illustrati dalla sentenza (capo 3.3.2.), sintetizzati anche in "fatto", non coincidono con quelli indicati nel motivo, resta che le argomentazioni in esame si rivelano mere riproduzioni delle censure formulate in primo grado, che, in quanto tali, risultano completamente avulse dall'*iter* motivazionale sulla cui base il Tar ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo, che si è fondato sul puntuale rilievo dell'ascrivibilità delle relative censure al novero dei meri vizi formali della verbalizzazione delle operazioni elettorali, del tutto insuscettibili di viziare, per giurisprudenza consolidata, il risultato elettorale, in carenza della contemporanea denuncia di concrete irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto.

Detto rilievo non è stato fatto oggetto di alcuna contestazione, se non di contrarie affermazioni che, stante il loro carattere schiettamente assertivo, risultano del tutto inidonee ad assurgere, anche a livello embrionale, alla categoria, giuridicamente intesa, delle critiche all'accertamento giudiziale di primo grado.

5.4. Pertanto il motivo, come già rappresentato alle parti nel corso della pubblica

udienza di trattazione della causa, *ex art. 73 comma 3 Cod. proc. amm.*, è inammissibile per violazione dell'art. 101 comma 1 Cod. proc. amm..

6. Il terzo motivo si dirige avverso il capo 2.5. della sentenza impugnata, che, delineato l'ambito di proponibilità dei motivi aggiunti in materia elettorale sulla base della giurisprudenza amministrativa, ha accolto l'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dall'appellante dopo la verifica, perché afferenti a schede non trasmesse dal verificatore in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie oggetto di contestazione, come delineate nell'ordinanza istruttoria che ha disposto la verifica.

6.1. Il motivo, che si dipana dalla pagina 37 alla pagina 49 dell'atto di appello, e che, per le ragioni già illustrate al capo 2 che precede, va esaminato solo sino a pagina 45, riga 22 (parola "dubbio"), va respinto: le argomentazioni formulate nella parte così delineata sono infatti insuscettibili di condurre alla riforma, anche solo parziale, della sentenza gravata, atteso che esse, posta la generica premessa dell'erroneità della predetta conclusione del Tar in considerazione dei vizi emersi nel corso della verifica, si sostanziano nella trascrizione dell'ordinanza istruttoria e della verifica e nel riepilogo del contenuto dei mezzi aggiunti.

7. In definitiva:

- va disposta l'estromissione dal giudizio, per carenza di legittimazione passiva, dell'Ufficio centrale elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Sciacca;
- l'appello principale va respinto;
- per l'effetto, l'appello incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese del grado, in considerazione della natura dell'interesse azionato, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe: dispone l'estromissione dal giudizio, per carenza di legittimazione passiva, dell'Ufficio centrale elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Sciacca; respinge l'appello principale; dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'appello incidentale.

Compensa tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Antimo Prosperi, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Antonino Caleca, Consigliere

Paola La Ganga, Consigliere

L'ESTENSORE

Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE

Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO